

## **Circolare del Ministero dell'Intero n. 21 24 luglio 1991**

### **Oggetto: Vigilanza e prevenzione antincendi da svolgersi da parte del personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.**

#### ***Vigilanza***

Il fenomeno del pubblico spettacolo e trattenimento ha subito, negli ultimi tempi una profonda metamorfosi dovuta sia alle mutate esigenze dell'utenza, sia all'adozione di nuovi ritrovati tecnologici che hanno cambiato profondamente le caratteristiche strutturali e distributive dei locali.

Queste nuove dimensioni delle attività, che insieme ai nuovi ritrovati hanno ampliato i rischi ipotizzabili moltiplicando quindi le cause d'incendio, impongono la necessità di prevedere misure di prevenzione e protezione sempre più incisive e cogenti.

Uno dei parametri fondamentali che caratterizzano la prevenzione incendi è costituito dalla vigilanza intesa come forma primaria di prevenzione basata sulla presenza, nel luogo a rischio, di personale qualificato in grado di intervenire con efficacia e tempestività.

Sotto il profilo normativo, per quanto specificamente attiene ai locali di pubblico spettacolo, l'art. 2 della legge 26 luglio 1965, n. 966 stabilisce che "gli enti e i privati sono tenuti a richiedere" al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco la vigilanza ai locali stessi "nei limiti e in conformità delle prescrizioni stabilite dalle commissioni provinciali previste dall'art. 11 del regolamento" per l'esecuzione del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635.

Questo Ministero, in relazione a motivazioni contingenti legate a problemi organizzativi e di organico del Corpo, con un'applicazione estensiva degli artt. 22 e 28 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570 ed allo scopo di garantire, comunque, un adeguato livello di sicurezza, ebbe a diramare la circolare n. 86 del 20 settembre 1973, dove venne espressamente consentito che la vigilanza potesse essere svolta da squadre antincendi private anche nei locali in parola.

Allo stato, peraltro, superati i motivi che indussero all'adozione di tali direttive, si è dell'avviso che possa darsi piena attuazione ai principi normativi che attribuiscono la vigilanza antincendi esclusivamente al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco il cui personale, altamente specializzato, può offrire quelle garanzie imposte dai nuovi rischi.

In quest'ottica l'art. 65 del D.P.R. n. 335/1990 prevede che l'istituto Fondo per il miglioramento dei servizi verta sull'attività di prevenzione e vigilanza antincendi.

Al riguardo, si reputa opportuno fornire alcune indicazioni al fine dell'espletamento dell'attività di vigilanza, che sarà possibile effettuare in relazione alla consistenza degli organici e alle preminenti esigenze del soccorso.

I Comandanti provinciali dei Vigili del Fuoco, quali componenti delle Commissioni provinciali di Vigilanza, pertanto, dopo aver valutato preliminarmente la peculiarità delle manifestazioni, le caratteristiche dei vari locali, il livello di rischio ipotizzabile nonché il grado di validità ed efficienza dei sistemi di protezione attiva e passiva, proporranno gli eventuali servizi da predisporre nonché il numero e le professionalità del personale da impiegare.

Andrà altresì tenuto presente che l'espletamento del servizio medesimo riveste carattere di obbligatorietà e che dovrà esservi adibito, come previsto nel nuovo contratto di lavoro degli appartenenti al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco (approvato con D.P.R. 4 agosto 1990, n. 335), personale al di fuori degli orari ordinari, straordinari e di turnazione.

Nell'invitare le SS.LL., nelle loro qualità di Presidenti delle Commissioni provinciali di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, a richiamare l'attenzione dei predetti organi sul contenuto della presente circolare, si invitano altresì i Sigg. Comandanti provinciali, nell'ambito delle rispettive competenze, a porre in atto tutte le iniziative del caso per l'attuazione del servizio in parola secondo le disposizioni della circolare applicativa che seguirà.

#### ***Prevenzione***

Per quanto concerne l'attività di prevenzione incendi, che dovrà essere svolta con le modalità previste dalle disposizioni vigenti, il citato art. 65 del D.P.R. n. 335/1990 consentirà, come è noto, di incrementare il fondo di una quota pari al 60% dei proventi derivanti da tale servizio effettuato fuori dell'orario di lavoro ordinario, straordinario e di turnazione.

L'espletamento della prevenzione incendi, che è un compito istituzionale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e riveste carattere di obbligatorietà, va effettuato sia in orario ordinario, straordinario e di turnazione che al di fuori del medesimo.

Si fa riserva di illustrare, con successiva circolare, l'entità dei relativi compensi per la prevenzione e la vigilanza sulla base del decreto interministeriale di aggiornamento delle tariffe per i servizi a pagamento del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco in corso di registrazione alla Corte dei Conti.